



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 820

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 2 «Accrescere la competitività delle PMI. Azione 2.1.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro- finanza» - Avviso n. 1/2018 "Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese sul territorio della Provincia autonoma di Trento."

Il giorno **18 Maggio 2018** ad ore **14:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale»;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg concernente «Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale»;
- considerato che la Commissione Europea con decisione C(2015) 905 del 12 febbraio 2015 ha approvato il Programma Operativo FESR della Provincia autonoma di Trento e che lo stesso è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale, 2 marzo 2015, n. 294 e successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2018) 829 del 12 febbraio 2018 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 513.
- considerato che nell'ambito dell'Asse 2, Azione 2.1.1 del P.O. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza», l'obiettivo specifico di riferimento è promuovere la competitività del sistema imprenditoriale locale, anche tramite il consolidamento delle micro e piccole imprese innovative, con particolare attenzione a quelle giovanili e/o femminili;
- considerato che il suddetto obiettivo risulta coerente con l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;
- ritenuto opportuno procedere all'approvazione nel corrente anno 2018 di un Avviso di selezione per il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ritenuto, in coerenza con gli impegni della Provincia Autonoma di Trento finalizzati al sostegno dell'imprenditorialità di individuare come destinatari dell'Avviso le nuove imprese, in particolare quelle con proposte progettuali innovative;
- ritenuto opportuno prevedere sull'Avviso uno stanziamento complessivo pari ad euro 4.000.000,00;
- considerato che Trentino Sviluppo S.p.a. ha rilevato, con propria nota prot. n. 6285 del 7 maggio 2018, risorse non utilizzate pari ad euro 1.772.778,00 a valere sulle risorse ad essa assegnate con deliberazione n. 1046/2017 di data 30 giugno 2017, che ha approvato il Piano triennale 2017-2019 per gli interventi relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito servizi- del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'articolo 33 della L.P. 6/1999, in relazione all'avviso n. 1/2016 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1885 di data 2 novembre 2016;
- Ritenuto opportuno, ai sensi della circolare del direttore generale prot. n. 164268 dd. 19 marzo 2018, prenotare l'importo di euro 127.222,00 sul capitolo 617580-003 dell'esercizio finanziario 2019 pur oltrepassando il limite massimo del 50% dello stanziamento disponibile autorizzato sul bilancio per l'esercizio finanziario successivo alla legislatura con la motivazione che gli

interventi di cui al presente Avviso rientrano nell'ambito delle attività programmatiche previste per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e che l'utilizzo di tale somma ai fini dell'Avviso n. 1/2018 risulta necessario per garantire la realizzazione di tale programma;

- preso atto che la struttura responsabile dell'iniziativa è individuata nella società Trentino Sviluppo S.p.a., cui sono affidate le procedure per la raccolta delle domande, l'ammissione a contributo e la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni a favore della nuova imprenditorialità, nonché l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;
- considerato che l'importo corrispondente allo stanziamento complessivo dell'Avviso, pari ad euro 4.000.000,00, è in parte già disponibile per le risorse non utilizzate relative all'Avviso n. 1/2016 approvato con deliberazione di G.P. n. 1885/2016 (e per la parte restante verrà trasferito a Trentino Sviluppo S.p.a. mediante accredito su di un apposito sottoconto di Tesoreria, acceso presso il Tesoriere della Provincia e vincolato a Trentino Sviluppo S.p.a., che verrà alimentato a fronte di specifici fabbisogni di cassa presentati);
- acquisiti i pareri dei servizi di staff e recepite le principali osservazioni, dando comunque riscontro informale e acquisito il parere della Competente commissione consiliare;
- viste le leggi e gli atti citati in premessa;
- visti gli art. 53, 56 e l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto l'art. 33. comma 9 bis della L.P. n. 3/2006;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa, lo schema di Avviso 1/2018 avente ad oggetto "Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese sul territorio della Provincia autonoma di Trento", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, per quanto riguarda il finanziamento complessivo dell'Avviso, uno stanziamento pari a euro 4.000.000,00;
3. di far fronte alla spesa di euro 4.000.000,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento nel seguente modo:
 - utilizzando le risorse già assegnate a Trentino Sviluppo con deliberazione n. 1046 di data 30 giugno 2017, che ha approvato il Piano triennale 2017-2019 per gli interventi relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito servizi- del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'articolo 33 della L.P. 6/1999, in relazione all'avviso n. 1/2016 (deliberazione G.P. n. 1885/2016) e non utilizzate per un importo di euro 1.772.778,00 di cui
 - o Euro 772.778,00 sul capitolo 617580-003 dell'esercizio finanziario 2018 (impegno n. 152203);
 - o Euro 1.000.000,00 sul capitolo 617580-003 dell'esercizio finanziario 2019 (impegno n. 152205);
 - prenotando l'importo di euro 2.100.000,00 sul capitolo 617580-003 dell'esercizio finanziario 2018 e prenotando l'importo di euro 127.222,00 sul capitolo 617580-003 dell'esercizio

finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, rinviando l'assegnazione delle stesse a Trentino Sviluppo S.p.a. al successivo provvedimento di approvazione del Piano Triennale 2018-2020 di Trentino Sviluppo S.p.a. – Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina art. 33 L.P. 6/1999; Sezione promozione, qualificazione e incentivi; Ambito servizi e contributi – o di aggiornamento dello stesso.

4. di stabilire che la graduatoria verrà definita dalla Commissione di valutazione prevista nell'Avviso e approvata con successivo provvedimento;
5. di dare atto che la struttura responsabile dell'iniziativa è individuata in Trentino Sviluppo S.p.A, alla quale si affidano le procedure per la raccolta delle domande, l'ammissione a contributo, la gestione del procedimento relativo alle agevolazioni, nonché per l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;
6. di dare atto che la struttura competente alla predisposizione della modulistica e all'approvazione dei rendiconti delle iniziative è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
7. di disporre che l'avviso di cui al presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet di Trentino Sviluppo S.p.A. e della Provincia Autonoma di Trento e su almeno un quotidiano locale.

Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Avviso 1/18

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

**Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Provincia autonoma di Trento

ASSE 2: Accrescere la competitività delle PMI

Azione 2.1.1

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

Avviso n. 1/2018

Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese sul territorio della Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione Europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Art. 17

**Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «incentivi alle imprese»
Numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione Europea
SA 40795**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. FINALITÀ ED OGGETTO**
- 3. SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE**
- 4. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE**
- 5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**
- 6. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**
- 7. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**
- 8. CONTROLLI E MONITORAGGIO**
- 9. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI**

Allegato 1 - Spese ammissibili

Allegato 2 - Aiuti di stato e cumulo

Allegato 3 - Documentazione da presentare unitamente alla domanda di agevolazione

Allegato 4 - Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Allegato 5 - Obblighi dei beneficiari e dinieghi/revoche

Allegato 6 - Obblighi di informazione e pubblicità

Allegato 7 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. n. 196/2003

1. PREMESSA

1. Il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) che, dal 2014, operano all'interno di un quadro comune e perseguono obiettivi politici complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimento a livello dell'Unione Europea per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa per l'occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Attraverso essi l'Unione Europea persegue la politica di sviluppo regionale – politica di coesione - per raggiungere l'obiettivo fondamentale della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri.

2. In particolare, il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

3. I Programmi Operativi (P.O.) sono i documenti di attuazione delle politiche di sviluppo e coesione finanziate dai Fondi strutturali, nell'ambito di un quadro di riferimento strategico definito a livello nazionale ed europeo. Il Programma Operativo del FESR 2014-2020 per la Provincia autonoma di Trento è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 905 del 12 febbraio 2015 e dalla Giunta Provinciale con deliberazione 2 marzo 2015 n. 294, e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 829 del 12 febbraio 2018 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 513.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

1. L'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, individua, tra le priorità di investimento, quella di accrescere la competitività delle PMI, promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende e modelli di attività, e sostenendone la capacità di crescere sui mercati.

2. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, in coerenza con gli obiettivi e le priorità della politica di coesione, individua

tra i risultati attesi, quello di promuovere la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese; a tale risultato atteso è ispirata la strategia delineata dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per quanto attiene agli interventi di sostegno alla competitività delle PMI.

3. Il presente Avviso si propone di finanziare all'interno dell'Obiettivo specifico 2.1 del P.O. del FESR 2014-2020 la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, tra cui quelle a partecipazione giovanile e/o femminile, con caratteristiche di innovatività e creatività nell'idea imprenditoriale, al fine di innalzare l'innovazione del sistema produttivo locale, in termini di *turnover* delle imprese. In particolare l'intervento si concretizzerà nel sostegno ai costi iniziali di tali iniziative imprenditoriali. Il presente Avviso intende attuare l'Azione 2.1.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese, sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza."

4. In particolare il presente Avviso intende finanziare progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese sul territorio della Provincia autonoma di Trento in grado di distinguersi nella sfida al mercato attraverso l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di marketing.

5. In coerenza con quanto previsto nella strategia di specializzazione intelligente RIS3 del Trentino, sono considerate prioritarie e quindi valutate con criteri di premialità le imprese operanti nei settori di specializzazione individuati dalla strategia stessa¹:

- «**Qualità della Vita**»: conservazione e valorizzazione del paesaggio ambientale, antropizzato e urbano; turismo, cultura e tempo libero; città e comunità intelligenti; sanità, benessere e cura della persona.
- «**Energia e Ambiente**»: utilizzo sostenibile delle risorse; edilizia sostenibile e recupero edilizio; sicurezza e monitoraggio ambientale GIS e remote sensing; smart system; energie rinnovabili/sistemi energetici; conservazione del patrimonio forestale e industria del legno.
- «**Agri-food**»: sicurezza e tracciabilità degli alimenti; produttività e sostenibilità dei sistemi agricoli; qualità, salubrità degli alimenti, nutrizione e nutrizione; biodiversità animale e vegetale.
- «**Meccatronica**»: robotica e interazione uomo-macchina; smart materials; modellazione, controllo e automazione; sistemi integrati, microelettronica e

¹ Il documento «Provincia autonoma di Trento - strategia di specializzazione intelligente» è reperibile al seguente indirizzo: <https://fesr.provincia.tn.it/Programmazione-2014-2020/Programmazione-FESR-2014-2020/PROGRAMMA-OPERATIVO-FESR-2014-2020>.

microsistemi; sensoristica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

6. I contributi di cui al presente Avviso sono erogati mediante i fondi stanziati per l'attuazione del P.O. FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti europei inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
e relativi atti delegati e di esecuzione.

7. I contributi di cui al presente Avviso sono disciplinati in conformità con l'art. 24 septies della L.P. n. 6 del 13 dicembre 1999 “sugli incentivi alle imprese” e in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa dell'Unione Europea, in particolare del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento all'art. 22 (Aiuti per nuove imprese in fase di avviamento);

8. Le iniziative promosse dal presente Avviso sottostanno alle regole specifiche di ammissibilità della spesa del Programma Operativo FESR 2014-2020. In particolare si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Avviso e alla disciplina disposta dal Regolamento statale di esecuzione: DPR 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n. 71 26/03/2018.

3. SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE

1. Possono accedere agli aiuti di cui al presente Avviso le nuove imprese definite come piccole imprese costituite non oltre i **30 mesi** precedenti la data di presentazione della domanda e promosse da neoimprenditori. Non sono considerate imprese promosse da neoimprenditori quelle nuove imprese di cui risultino titolari o soci con una partecipazione complessiva superiore al 20%, soggetti che risultavano nei 12 mesi precedenti la costituzione della nuova impresa già essere titolari o soci con una partecipazione superiore al 20% di altra impresa attiva.

2. Possono presentare domanda:

- a) le imprese iscritte nel Registro delle imprese della Provincia di Trento; qualora non tenute dall'ordinamento all'iscrizione nel Registro delle imprese, devono essere in possesso di partita IVA. Nel caso di nuove imprese è sufficiente la richiesta di iscrizione nel predetto registro delle Imprese.
- b) le imprese con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia di Trento; prima dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente Avviso tali imprese devono risultare iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Trento e avere un'unità operativa attiva nel territorio provinciale. Per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo.

3. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione e della concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese non devono:

- avere in corso procedure concorsuali;
- essere in difficoltà secondo la definizione della normativa Europea in materia di aiuti di Stato, art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- essere quotate in borsa sin dalla loro iscrizione al registro delle imprese²;
- aver ancora distribuito utili;
- essere state costituite a seguito di fusione.

4. Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese devono inoltre aver iniziato l'attività, come rilevato dalla visura camerale.

5. Dagli aiuti di cui al presente Avviso sono escluse:

- a) le imprese che non sono in posizione di autonomia, come definita dalla normativa dell'Unione Europea sulla dimensione dell'impresa;

²Una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione.

- b) le imprese che avviano l'attività tramite contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra persone fisiche legate da rapporti di parentela e di coniugio, come specificati al punto 2, comma 2, dei criteri relativi agli aiuti per il passaggio generazionale di cui all'allegato b) della deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 e s.m.;
- c) le imprese non rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. UE n. 651/2014³;
- d) le imprese che pur operando anche in settori esclusi, non dispongono di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi;

³ **Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:**

- «3. Il presente regolamento non si applica:
- (a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio³², ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - (b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - (c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - (d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
 - (e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.»

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

- «4. Il presente regolamento non si applica:
- (a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - (b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

- e) le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco (art. 3, c. 3 lett c) Reg. (UE) n. 1301/2013);
- f) le imprese che alla data di presentazione della domanda hanno in corso iniziative per le quali risultino titolari di altri contributi alle imprese a valere sull'art. 8 e/o sull'art. 24 bis e/o sull'art. 24 quater della L.P. 6/1999.

4. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE

1. Lo stanziamento complessivo previsto per il finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso è pari ad euro **4 milioni**.

2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse in conformità con il regime d'aiuto relativo all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (regolamento generale d'esenzione) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Il contributo spettante è concesso nel limite massimo delle misure di contributo, di cui alla tabella sottostante, applicabili ad un massimale di spesa ammissibile pari a **100.000,00 euro**. La misura applicabile dipende dal punteggio totale ottenuto.

(c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.».

Il paragrafo 5. dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

«5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione Europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Punteggio totale	Misura
<= 15	40%
> 15 e <= 25	60%
> 25	75%

4. Qualora l'impresa richiedente sia costituita esclusivamente da migranti o richiedenti asilo le predette percentuali sono aumentate di 10 punti percentuali.

5. Non possono essere accolte domande di contributo la cui spesa ammissibile è inferiore ad euro 5.000,00.

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso sono presentate a Trentino Sviluppo S.p.a., a pena di inammissibilità tramite piattaforma on line – <http://agora.trentinosviluppo.it> – messa a disposizione dei richiedenti dall'organismo istruttore, previa apposita registrazione alla predetta piattaforma, a decorrere dalla data di approvazione dell'Avviso e fino alle **ore 12:00 del 27 luglio 2018**.

2. In caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) segreteria@pec.trentinosviluppo.it. Qualora i malfunzionamenti non fossero rapidamente risolvibili, è consentito l'inoltro della domanda tramite PEC, al fine di permettere il pieno rispetto del termine di presentazione.

3. È fatto divieto ad ogni soggetto proponente di presentare più proposte progettuali, pena l'inammissibilità delle proposte successive alla prima, salvo il ritiro comunicato prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda.

4. Successivamente alla presentazione della domanda non è consentita l'integrazione dell'importo indicato sulla domanda di contributo nonché, fino alla data di concessione, il subentro di un nuovo soggetto rispetto a quello richiedente.

5. Nella domanda di contributo l'impresa richiedente individua uno dei seguenti soggetti:

- il Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 24 terdecies della L.P. n. 6/1999
- l'Incubatore Specialistico (H.U.B.) identificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 di data 30 maggio 2013;
- la società di professionisti, composta da soggetti iscritti agli albi professionali e partecipata dagli ordini professionali che fornirà il servizio di tutoraggio, che deve essere preventivamente accreditata presso Trentino Sviluppo S.p.a.

6. Il C.A.T. o l'H.U.B. o la società di professionisti individuerà il tutor amministrativo per la gestione del conto corrente dedicato, acceso per la gestione dei contributi. Ai fini dell'individuazione del C.A.T. o dell'H.U.B. o della società di professionisti che fornirà il servizio di tutoraggio e del tutor amministrativo valgono le disposizioni antispeculative di cui al punto 1, comma 10 del Allegato 1 del presente Avviso.

7. Il tutor amministrativo può essere sostituito in qualsiasi momento, anche su richiesta del tutor medesimo.

6. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. Il Comitato di sorveglianza, incaricato di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni finanziate. In particolare sono stati approvati sia i criteri generali di ammissibilità formale e sostanziale comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR, sia i criteri di valutazione e di premialità specifici che hanno valore per ciascun Asse. Per l'Azione 2.1.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, non risultano fissati criteri specifici di ammissibilità sostanziale.

6.1 CRITERI DI SELEZIONE

1. L'istruttoria delle domande inerenti il presente Avviso fa capo a Trentino Sviluppo, struttura responsabile della agevolazione delle domande.

2. Trovano applicazione i seguenti criteri di valutazione dei progetti:

Criteri generali di ammissibilità formale	1 Ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione.
	2 Coerenza con la normativa provinciale, nazionale ed europea.
	3 Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal P.O. e dalle normative provinciali, nazionali ed europee.
	4 Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dall'avviso o dalla normativa nazionale o europea.
	5 Tempistica di realizzazione coerente con la programmazione del Fondo.
	6 Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea.
	7 Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento.
	8 Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.
	9 Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.
	10 Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Criteri generali di ammissibilità sostanziale	Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del P.O. (Obiettivo specifico: nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese).
	Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente).
	Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (ove pertinente).

3. A seguito della fase istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata, l'assenza di cause di esclusione e la rispondenza dei progetti alle condizioni di ammissibilità sostanziale, i progetti che avranno superato la suddetta istruttoria saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione.

4. A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri specifici di valutazione elencati nella tabella qui sotto e dettagliati nella sezione 6.2 del presente Avviso:

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI MASSIMI
1) Caratteristiche di innovatività come riportate al punto 6.2, comma 2.	10 (punteggio minimo 3)
2) Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo e la qualificazione delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica	10
3) Sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti anche in collegamento con i poli di specializzazione intelligente	4
4) Impatto sullo sviluppo di imprenditorialità giovanile/femminile	10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO DI VALUTAZIONE: 34 PUNTI

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il punteggio assegnato al parametro di valutazione «*Caratteristiche di innovatività*» dovrà essere uguale o superiore alla soglia minima di **punti 3**.

5. I progetti saranno inoltre sottoposti alla successiva fase di valutazione della premialità. A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri di premialità specificati in dettaglio al punto 6.3 del presente Avviso:

CRITERI SPECIFICI DI PREMIALITÀ	PUNTEGGIO
1) Progetti che ricadono all'interno delle Aree interne	2
2) Contributo alla realizzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) provinciale	3
3) Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei	1

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO DI PREMIALITÀ: 6 PUNTI

6. Il totale massimo del punteggio assegnabile all'iniziativa sulla base dei sopra descritti criteri specifici di valutazione e dei criteri specifici di premialità è di 40 punti.

7. Sulla base del punteggio complessivo ottenuto si formerà una graduatoria; in caso di parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai progetti presentati prima. In base alla predetta graduatoria le domande saranno accolte ed il finanziamento sarà concesso, secondo le misure di contribuzione stabilite dal punto 4 del presente Avviso, compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista.

8. Il soggetto istruttore effettua l'istruttoria sui punti 1), 3), 4), 6), 9) e 10) dei criteri generali di ammissibilità formale. Relativamente ai punti 6) e 9) dei criteri generali di ammissibilità formale, l'ente istruttore verifica la presenza di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'insussistenza del cumulo e l'osservanza delle disposizioni in materia di aiuti di stato e procederà a controlli a campione tramite la consultazione delle Banche dati provinciali e nazionali per quanto disponibili.

9. L'ente istruttore comunica gli esiti dell'istruttoria di cui al comma precedente a una Commissione nominata dalla Giunta Provinciale composta da 5 membri proposti dal Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro, dal Dirigente di A.P.I.A.E., dal Dirigente del Servizio Europa e da Trentino Sviluppo S.p.a.; il quinto membro è un esperto, anche esterno, nominato dall'Amministrazione provinciale su proposta di Trentino Sviluppo S.p.a. Tale Commissione effettua la valutazione dei rimanenti criteri di generali di ammissibilità formale e sostanziale nonché dei criteri specifici di valutazione dell'iniziativa e di premialità, definendo la graduatoria definitiva delle iniziative.

10. La Giunta provinciale prende atto della graduatoria definita dalla Commissione e provvede all'assegnazione delle risorse per la successiva ammissione a contributo da parte di Trentino Sviluppo S.p.a..

6.2 APPLICAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

1. I criteri specifici di valutazione vengono applicati utilizzando indicatori per un totale massimo di 34 punti.

2. Le **caratteristiche di innovatività (massimo 10 punti, minimo 3)** vengono rilevate e valutate rispetto al mercato di riferimento e in relazione alla loro capacità di sostenere strategie di differenziazione o strategie di costo e si basano sulle seguenti nozioni⁴:

⁴ Definizioni elaborate sulla base del Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione del 13 agosto 2004 in materia di produzione e sviluppo di statistiche dell'Unione Europea sull'innovazione ed in particolare sulle definizioni ed i concetti di innovazione armonizzati contenuti nel MANUALE DI OSLO e utilizzati nel report «L'innovazione in Trentino», supplemento al Foglio COMUNICAZIONI edito da ISPAT – Provincia Autonoma di Trento, del mese di giugno 2016.

- **Innovazioni di prodotto/servizio:** le innovazioni di prodotto/servizio consistono nell'introduzione sul mercato di prodotti o di servizi nuovi (o significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d'uso, ecc. rispetto ai prodotti e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall'impresa;
- **Innovazioni di processo:** consistono in tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o attività di supporto alla produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati);
- **Innovazioni organizzative:** consistono in mutamenti significativi nelle pratiche di organizzazione dell'impresa, nei metodi di organizzazione del lavoro e di ogni altro fattore produttivo;
- **Innovazioni di marketing:** consistono nell'utilizzo creativo delle tecniche del marketing mix (marketing operativo) all'output d'impresa, alla sua organizzazione e al suo mercato.

Nella rilevazione dell'innovazione non rileva il settore di attività e il suo stato di maturità, ma esclusivamente la capacità di offrire proposte imprenditoriali innovative rispetto all'ambiente imprenditoriale di riferimento in grado di promuovere strategie di differenziazione o strategie di costo tali da massimizzare la probabilità di successo dell'impresa. Sono valutati in base alle caratteristiche di innovazione i progetti d'impresa che:

- i. siano funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto/servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore;
- ii. prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto/servizio/mercato (es. spazi di lavoro innovativi e inclusivi, progettazioni creative, marketing innovativo in termini di visualizzazione dei prodotti, web marketing, fruizione del sito multilingua da tutti i device disponibili, content marketing), anche mediante strategie di marketing strutturate efficaci e coerenti;
- iii. propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche attraverso l'offerta di prodotti/servizi volti ad intercettare bisogni sociali (in maniera più efficace delle alternative esistenti) e che simultaneamente creano nuove collaborazioni e interazioni sociali;
- iv. prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione

- dell'impatto ambientale (es. recupero e rigenerazione degli spazi urbani, gestione intelligente delle risorse naturali ed energetiche);
- v. prevedono un contenuto tecnologico dell'innovazione sia in termini di prodotto/servizio che di processo.

3. **L'efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo e la qualificazione delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica (massimo 10 punti)** fa riferimento principalmente alla qualità della pianificazione economico-finanziarie rispetto all'iniziativa proposta fatta su un orizzonte temporale minimo di 3 anni dalla presentazione della domanda di contributo, agli aspetti organizzativi e/o contrattuali interni all'impresa per assicurare che l'iniziativa sia sostenibile economicamente nel medio-lungo termine. Nella valutazione di questo criterio viene anche tenuto conto della qualificazione del titolare e dei soci attivi dell'impresa richiedente in relazione alle spese relative alla formazione specialistica, funzionale alla gestione dell'impresa. Saranno valutati a tal fine i percorsi formativi a favore dell'imprenditorialità promossi dall'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento o simili esperienze di formazione documentabili, svolti dalle persone fisiche entro i 12 mesi precedenti la data della domanda.

4. Al fine dell'assegnazione del punteggio riguardante lo **sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti anche in collegamento con i poli di specializzazione intelligente (massimo 4 punti)** vengono prese in considerazione imprese titolari di progetti di ricerca ammessi a valutazione che hanno ottenuto un finanziamento o una valutazione tecnico-scientifica almeno sufficiente. In considerazione della rilevanza dei progetti di ricerca, in particolare riguardanti l'ambito meccatronico e tecnologie "green" promossi dalla Provincia autonoma di Trento, saranno attribuiti punteggi maggiori alle imprese che hanno collaborato mediante ricerca contrattuale su iniziative di ricerca applicata finanziata a valere sull'art. 5 della L.P. 6/1999.

5. Per quanto riguarda l'**impatto sullo sviluppo di imprenditorialità giovanile/femminile (massimo 10 punti)**, le imprese sono qualificate come imprese a partecipazione femminile e/o giovanile se possiedono i requisiti di maggioranza della proprietà e dell'amministrazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese femminili e di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese giovanili. Per giovani si intendono persone fisiche che non hanno ancora compiuto 36 anni alla data di costituzione dell'impresa. In caso di amministrazione disgiuntiva tutti gli amministratori dovranno possedere i requisiti di genere e/o di età di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo

24 quater della L.P. 6/1999. In caso di amministrazione congiuntiva è necessario il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, e che tale maggioranza sia costituita da soci aventi i requisiti di genere e/o di età di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999. Un punteggio di 5 punti è attribuito all'impresa che soddisfa uno solo dei requisiti di cui sopra per l'attribuzione della qualifica d'impresa giovanile o per l'attribuzione della qualifica di impresa femminile. Un punteggio di 10 punti è attribuito qualora l'impresa soddisfi entrambi i predetti requisiti.

6.3 APPLICAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI PREMIALITÀ

1. I criteri di premialità vengono applicati utilizzando i seguenti indicatori per un totale massimo di 6 punti:

- **PROGETTI CHE RICADONO ALL'INTERNO DELLE AREE INTERNE (2 PUNTI):**
in caso di localizzazione dell'impresa nei territori dei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castel Ivano, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di sopra, Torcegno, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio.

- **CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA SMART SPECIALISATION STRATEGY (S3) PROVINCIALE (3 PUNTI):**
in caso di accertata coerenza dell'iniziativa con la Strategia di Specializzazione Intelligente della provincia.

- **SINERGIA DELL'OPERAZIONE RISPETTO AD ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA O FINANZIATI DA ALTRI FONDI EUROPEI (1 PUNTO):**
qualora l'impresa richiedente soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - abbia ricevuto il riconoscimento di un Seal of Excellence per un progetto di ricerca/innovazione su cui si intende avviare l'iniziativa di impresa;
 - in caso di impresa regolarmente insediata, all'atto della presentazione della domanda, in Polo Meccatronica di Rovereto o Progetto Manifattura di Rovereto, entrambi Business Innovation Centre con licenza "EU BIC" della

7. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Le attività oggetto di agevolazione devono essere completate entro **tre anni** dalla data di costituzione dell'impresa. Le date di emissione dei documenti giustificativi della spesa devono rientrare nel termine sopraccitato.
2. Il pagamento delle spese ammissibili deve avvenire al più tardi entro il termine ultimo di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa, pena la revoca del contributo erogato e non utilizzato.
3. Le spese risultanti da fatture o da documenti equipollenti con data antecedente la data di costituzione o con data posteriore al termine di completamento non sono ammissibili a contributo.
4. Qualora alla scadenza del termine di rendicontazione risulti rendicontata solo una quota inferiore alla metà della spesa originariamente ammessa, l'impresa potrà utilizzare il contributo concesso ed erogato a condizione che sia assicurata la funzionalità dell'intervento realizzato.

8. CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le autorità provinciali responsabili della gestione, controllo e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma Operativo provinciale FESR 2014 - 2020 provvederanno ad effettuare controlli, anche in loco, sulla effettiva realizzazione delle attività progettuali e sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. I competenti organi dell'Unione Europea, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

3. Il personale incaricato di eseguire i controlli, le ispezioni e le verifiche disposte in base alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione Europea, verificherà la completezza, correttezza e regolarità della documentazione amministrativa, fiscale,

contabile e tecnica relativa all'intervento, anche con riferimento alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e di ogni altro dato riportato nella documentazione complessivamente riferibile all'intervento.

4. Trentino Sviluppo S.p.a. effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà presentate dai richiedenti in sede di domanda. Il campione oggetto di verifica sarà pari al 5% dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

5. Trentino Sviluppo S.p.a. effettuerà in ogni caso i seguenti ulteriori controlli:

- La verifica amministrativa puntuale della regolarità della documentazione comprovante le spese sostenute dai soggetti beneficiari rispetto alle disposizioni stabilite dal presente avviso;

- la verifica a campione, successiva al completamento dell'iniziativa, della concreta realizzazione e del mantenimento delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri specifici di valutazione dell'iniziativa. Detto campione sarà pari al 10% dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e in ogni caso non superiore a 20.

6. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle irregolarità, Trentino Sviluppo S.p.a. provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza dal finanziamento, disponendo il recupero di somme eventualmente erogate. Analogamente si procederà con la revoca totale del contributo qualora in sede di monitoraggio si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento, ovvero la non osservanza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri specifici di valutazione dell'iniziativa.

9. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

Le informazioni relative alla gestione del presente avviso sono fornite da: Trentino Sviluppo S.p.a., via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto (TN), sito internet: www.trentinosviluppo.it.

Allegato 1

SPESE AMMISSIBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le spese sono ammissibili a contributo, unicamente se riferibili alla sede legale o all'unità locale site sul territorio della Provincia di Trento.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute nei primi tre anni dalla data di costituzione dell'impresa.
3. Le spese devono essere effettivamente sostenute dal beneficiario, regolarmente contabilizzate (in conformità alle disposizioni di legge e ai pertinenti principi contabili), tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili equipollenti, cioè aventi valore probatorio equivalente.
4. Il documento di spesa deve indicare in maniera inequivocabile la tipologia di spesa effettuata secondo le voci di spesa ammesse a finanziamento.
5. Il beneficiario rispetta tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata. In particolare la documentazione giustificativa della spesa deve riportare in origine il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in sede di concessione del contributo, che avviene con la lettera di ammissione a contributo da parte di Trentino Sviluppo.
6. Sui documenti giustificativi di spesa (es. fatture) emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "spesa sostenuta per progetto presentato su PO FESR 2014-20 della Provincia autonoma di Trento".
7. La mancata apposizione del CUP o della suddetta dicitura comporterà la non ammissibilità della spesa.
8. Ai fini del completamento delle attività si prende a riferimento la data dei documenti di spesa. Il pagamento di tali spese da parte dei beneficiari potrà avvenire anche oltre il triennio dalla data di costituzione dell'impresa e comunque entro il termine ultimo di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa.
9. Qualora alla scadenza del termine di rendicontazione risulti rendicontata solo una quota inferiore alla metà della spesa originariamente ammessa, l'impresa potrà utilizzare il contributo concesso ed erogato a condizione che sia assicurata la funzionalità dell'intervento realizzato.
10. Trovano inoltre applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale dei criteri applicativi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "sugli incentivi alle imprese", approvati da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1644 di data 28 settembre 2015, e pertanto non è agevolabile l'acquisto di beni immobili e di diritti di

utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari, servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:

- a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell'imprenditore istante ovvero di uno o più soci della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%;
- b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- c) impresa istante e soci dell'impresa istante diversi da società; nel caso di partecipazioni in società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%;
- d) impresa istante e società di cui faccia parte l'imprenditore istante ovvero uno o più soci dell'impresa istante costituita in forma di società di persone, ovvero uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% – dell'impresa istante costituita in forma di società di capitali. La partecipazione all'impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o superiore al 20%.

2. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le spese ammissibili sono:

- a) spese di costituzione: spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione fino a un massimo di 5.000 euro;
- b) spese di energia, acqua, riscaldamento, rifiuti, connessione internet;
- c) spese condominiali, con riferimento alle voci di spesa di cui alla lett. b), nei limiti di importo risultanti dal riparto preventivo approvato;
- d) acquisto di beni mobili nuovi funzionali all'attività: arredi, macchinari, attrezzature e impianti produttivi, esclusi veicoli;
- e) acquisto e noleggio di componenti hardware e software funzionali al progetto; brevetti e licenze; certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi. Le spese di noleggio dei beni sopra definiti sono ammissibili soltanto quando l'affitto è accordato da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese per l'attività di commercio degli impianti o delle apparecchiature oggetto della richiesta di contributo. I beni devono comunque essere utilizzati esclusivamente per l'attività aziendale;

- f) spese relative a canoni e abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di web marketing, keywords advertising, social, brand awareness e reputation, ulteriori strumenti di comunicazione non previsti nell'elenco precedente;
- g) spese di gestione del conto corrente dedicato;
- h) spese relative ai costi di istruttoria bancari per l'ottenimento di prestiti e garanzie;
- i) imposte e tasse a carico dell'impresa purché non recuperabili, anche parzialmente, dal beneficiario; l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non è comunque ammissibile;
- j) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento; non sono ammissibili spese di consulenza fatturate da imprese che hanno presentato domanda di contributo a valere sul presente Avviso;
- k) costo delle prestazioni del tutor amministrativo, di cui al punto 5, comma 6 dello schema d'Avviso, per un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascuna domanda di contributo.

2. Le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla lettera j) del precedente paragrafo sono relative all'acquisizione esterna delle seguenti consulenze:

- a) di prima assistenza, finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
- b) di pianificazione strategica, di progettazione di piani di marketing operativo e strategico, di progettazione di campagne pubblicitarie e di materiale promozionale, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- c) di progettazione della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
- d) di formazione imprenditoriale, nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento;
- e) di tutoraggio tecnico-gestionale nella fase di avvio della nuova attività (nel primo anno di attività).

3. Il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del presente punto deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. Inoltre ai fini dell'individuazione del prestatore dei servizi di consulenza valgono le disposizioni antispeculative di cui al punto 1, comma 10 del presente Allegato.

4. Sono ammissibili ad agevolazione le spese documentate da fatture, note spese o documenti equipollenti che riportino in maniera chiara e specifica il riferimento alle spese ammissibili. Per le spese di consulenza i documenti di spesa devono essere corredati dal relativo contratto.

5. Ai fini della valutazione di ammissibilità e dell'attribuzione del punteggio le

spese di cui al presente Allegato devono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

6. Le spese ammesse a contributo dovranno essere pagate tramite bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (RI.BA) - da cui risultino numero e data, ovvero numero e anno del documento di spesa ovvero solo numero, qualora il fornitore dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell'impresa e non per anno solare – o da Rid, riportante il dato identificativo del contratto di fornitura, ovvero tramite F24 o carta di credito aziendale, limitatamente agli acquisti telematici. Il documento di spesa dovrà indicare in maniera inequivocabile la tipologia di spesa effettuata secondo le voci ammesse a finanziamento. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse, quali a titolo esemplificativo, contanti, assegni bancari e compensazioni di spesa. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa il predetto documento dovrà riportare, fin dall'origine, i dati dell'avvenuto pagamento (data e modalità di pagamento); qualora ciò non fosse possibile, il fornitore dovrà integrare il documento di spesa, riportando i dati suddetti e l'impossibilità di indicare gli stessi sul documento originario; resta fermo che il pagamento deve avvenire tramite le modalità sopraindicate. La documentazione di spesa deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in sede di concessione del contributo o la specifica dicitura come indicato al punto 1 “Disposizioni generali” del presente Allegato.

Allegato 2

AIUTI DI STATO E CUMULO

1. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione dei contributi si applica la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

2. I contributi di cui all'Avviso sono concessi ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 187, 26.6.2014); in particolare il presente regime di aiuti rispetta le disposizioni di cui all'art. 22 del suddetto regolamento.

3. Le imprese devono inoltre non essere considerate in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014.⁵

4. Non è consentito il cumulo degli aiuti con altri aiuti di Stato, ivi incluse le

⁵«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

agevolazioni concesse a titolo “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili;

5. Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto.

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 3

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione redatta in conformità ai fac-simili predisposti dalla struttura provinciale competente:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:

- 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali e che non è in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 del 17 giugno 2014;
- 2) nel caso di domande i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
- 3) di non beneficiare di ulteriori agevolazioni relativamente alle spese oggetto dell'istanza;
- 4) che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- 5) che l'impresa:
 - non è stata quotata in borsa dalla iscrizione al registro delle imprese;
 - non ha distribuito utili dalla iscrizione al registro delle imprese;
 - non è stata costituita a seguito di fusione.
- 6) l'osservanza delle disposizioni in materia di aiuti di stato.

b) foglio notizie che dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dal presente Avviso (dati anagrafici e profilo dei soci, grado e tipologia di istruzione e pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività svolta dalla nuova impresa);
- 2) elenco dei percorsi formativi a favore dell'imprenditorialità promossi dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento o simili esperienze di formazione svolti dal titolare o dai soci entro 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- 3) dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
- 4) prospetto dei costi e delle spese sostenuti e/o programmati;
- 5) attestazione della qualificazione in possesso al prestatore di servizio in relazione all'oggetto della consulenza;

- 5) descrizione del progetto di impresa che ne evidenzi, nell'ambito di una breve analisi del mercato di riferimento, le strategie, le caratteristiche di innovatività, l'efficacia ed efficienza economica e i profili di gestione economico- finanziaria, lo sviluppo di iniziative di ricerca collegate, il riferimento a nuova imprenditorialità giovanile e/o femminile, secondo gli elementi evidenziati al punto 6 dello schema d' Avviso;
- 6) eventuale coerenza degli obiettivi della nuova iniziativa imprenditoriale con la Strategia di specializzazione intelligente;
- 7) indicazione dell'organismo che fornirà all'impresa istante il servizio di tutoraggio di cui al punto 5, comma 6 dello schema d' Avviso e degli estremi della lettera di incarico sottoscritta da tale organismo;
- 8) indicazione di eventuali collaborazioni dell'impresa mediante ricerca contrattuale su iniziative di ricerca applicata finanziata a valere sull'art. 5 della L.P. 6/1999.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie Trentino sviluppo S.p.a. potrà richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda o della documentazione già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a 15 giorni.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al presente Allegato comporta l'inammissibilità della domanda stessa o, se la documentazione mancante è relativa soltanto ad alcune voci di spesa, l'inammissibilità delle stesse.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 2, l'Ente istruttore dispone, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

Allegato 4

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. CONCESSIONE, EROGAZIONE E UTILIZZO DELLE SOMME ACCREDITATE

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi sono avviati dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Spetta a Trentino Sviluppo S.p.a. e alla Commissione di valutazione operare la selezione delle iniziative proposte secondo le modalità indicate al punto 6 dello schema del presente Avviso.

2. Per concessione si intende l'atto di ammissione a contributo della domanda da parte di Trentino Sviluppo S.p.a.

3. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dell'aiuto per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

4. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi, per:

- l'acquisizione della documentazione integrativa
- l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni;
- l'eventuale acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura.

5. Trentino Sviluppo S.p.a. informa l'impresa richiedente in merito all'esito del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda, provvede a erogare entro 60 giorni dalla concessione, su un conto corrente dedicato, la quota del contributo ammesso a finanziamento, determinato secondo i fabbisogni di cassa, per anni solari, indicati in domanda. Gli importi del contributo affluiscono su un conto dedicato; il beneficiario è mero depositario e non ha diritto di disporre sino al verificarsi del nulla osta alla liquidazione disposta dal tutor amministrativo⁶. Nel momento in cui il beneficiario ottempera alle condizioni come certificato dal tutor amministrativo, la quota di deposito

⁶In conformità con l'art. 1766 del c.c.

corrispondente al contributo spettante entra nella disponibilità del beneficiario⁷. In caso di mancata ottemperanza alle condizioni dell'Avviso o in caso di cessazione attività o in caso di attivazione della procedura concorsuale, il deposito deve essere restituito ai sensi dell'Allegato 5, relativo all'eventualità che il beneficiario, nel periodo di intervento, non riesca ad utilizzare interamente il contributo ammesso a finanziamento.

6. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo Trentino Sviluppo S.p.a. verifica che i richiedenti non siano destinatari di un ordine di recupero della Commissione per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e che siano iscritti nel Registro imprese presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se tale iscrizione non risulta già alla data di presentazione della domanda.

7. Le successive quote di contributo vengono erogate sul conto corrente dedicato di norma entro il mese di febbraio di ogni anno.

8. Il conto corrente dedicato deve essere utilizzato esclusivamente per le spese ammissibili a finanziamento.

9. Il contributo concesso ed erogato, accreditato sul conto dedicato, può essere prelevato dopo il nulla osta del tutor amministrativo non oltre il termine di rendicontazione.

10. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate all'allegato 1 del presente Avviso, fermo restando i limiti previsti per le spese di consulenza di cui all'allegato 1, punto 2: comma 1, lettera j) e comma 2, lettera d).

11. Di norma a cadenza bimestrale l'impresa beneficiaria presenta la documentazione di spesa, riportante il CUP, al fine di utilizzare le somme messe a disposizione dall'organismo istruttore, Trentino Sviluppo S.p.a.. La documentazione di spesa deve risultare regolarmente pagata, secondo le modalità previste dai presenti criteri e come dimostrato dall'estratto conto aziendale ordinario per pagamenti diversi dal bonifico. In caso di pagamenti tramite carta di credito dovrà essere allegato estratto conto della carta di credito stessa da cui si evinca l'addebito del conto corrente aziendale. Il contributo accreditato sul conto corrente dedicato è prelevato per l'importo corrispondente al contributo spettante sugli importi già pagati (al netto dell'IVA) e accreditato sul conto corrente aziendale ordinario per il ristoro parziale del pagamento delle spese, previo nulla osta del tutor amministrativo.

⁷Questo aspetto rileva per una maggiore tutela dei contributi pubblici in caso di attivazione di procedure fallimentari. Pertanto va rimarcato che la natura del deposito sul conto corrente dedicato non rientra nella tipologia del c.d. *deposito irregolare* (art. 1782 c.c.) e di conseguenza il **beneficiario non vanta un debito bensì un obbligo restitutorio nei confronti dell'Amministrazione provinciale**. Si esclude pertanto la natura del contributo pubblico inteso come acconto o credito dell'Amministrazione provinciale nei confronti del beneficiario.

12. Il tutor amministrativo controlla la documentazione di spesa e di pagamento presentata dall'impresa, accertando la coerenza con il programma di spesa, la correttezza della documentazione stessa, definisce l'importo erogabile e rilascia una formale attestazione di nulla osta alla banca per procedere al pagamento e provvede a trasmettere la documentazione a Trentino Sviluppo S.p.a..

13. Il C.A.T. o l'H.U.B. o la società di professionisti è responsabile delle attività del tutor amministrativo di cui ai commi precedenti.

14. Il costo del servizio effettuato dal tutor amministrativo potrà essere riconosciuto all'interno dei costi ammissibili.

2. TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Nei casi di cessione, di trasformazione societaria, compresa la fusione e la scissione nonché di successione a causa di morte, il credito vantato dal beneficiario dell'agevolazione è trasferito al soggetto giuridico subentrante se sono rispettate le condizioni per l'accesso agli aiuti di cui al punto 3 dei presenti criteri. Per ottenere il trasferimento del contributo il soggetto subentrante deve presentare la seguente documentazione:

a) DOCUMENTAZIONE GENERALE

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante:
 1. che l'impresa subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di subentro e ad incassare eventuali agevolazioni;
 3. che l'impresa non ha percepito aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione Europea;
 4. che l'impresa non è in difficoltà secondo la normativa dell'Unione Europea (solo per l'impresa a partecipazione femminile o giovanile richiedente l'acquisizione di consulenze);
 5. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. l'individuazione dell'impresa, comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti

ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dai presenti criteri, alla data della domanda di subentro;

2. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui ai presenti criteri;
3. l'impegno del soggetto subentrante a continuare l'attività d'impresa e ad assumere gli obblighi relativi;

b) CESSIONE E CONFERIMENTO D'AZIENDA, FUSIONE O SCISSIONE DI IMPRESA

1. domanda di subentro, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
2. copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione di impresa, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione delle agevolazioni concesse ma prima della scadenza di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista alla lettera b) è sostituita da dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai paragrafi precedenti, Trentino Sviluppo S.p.a. ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca delle agevolazioni accordate per violazione degli obblighi previsti.

Allegato 5

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E DINIEGHI/REVOCHE

1. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Oltre agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nella sezione «Obblighi di Informazione e pubblicità», il soggetto richiedente deve rispettare il principio di stabilità degli interventi di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale 6/1999, con particolare riferimento ai seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale;
- b) tempestiva comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.a. di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. Inoltre il beneficiario dovrà comunicare a Trentino Sviluppo S.p.a. entro il 31 gennaio di ogni anno, fino all'anno successivo alla conclusione dell'iniziativa, il fatturato realizzato e il numero di dipendenti assunti, relativi all'anno precedente. L'invio dovrà essere effettuato tramite l'indirizzo PEC segreteria@pec.trentinosviluppo.it.

2. Per beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso, il richiedente deve:

- a) utilizzare il contributo concesso nel rispetto del presente Avviso;
- b) non beneficiare di altre agevolazioni sui medesimi costi o sulle medesime spese ammesse. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di stato. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'ente istruttore eventuali altre agevolazioni concesse sulle medesime spese ammesse a contributo a valere sul presente Avviso.

3. La concessione dei contributi previsti dal presente Avviso comporta i seguenti obblighi:

- a) mantenere attiva l'impresa per un periodo di cinque anni dalla costituzione;
- b) mantenere lo stato d'impresa promossa da neoimprenditori per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione;
- c) rispettare i rapporti di proprietà dell'impresa e di maggioranza negli organi di amministrazione in capo a giovani e/o donne che a norma del punto 6.2 dello schema

- d'Avviso hanno consentito il punteggio aggiuntivo relativo ai criteri specifici di valutazione, per un periodo di cinque anni dalla costituzione;
- c) il divieto di affittare l'azienda per un periodo di cinque anni dalla costituzione;
 - d) il divieto di alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni mobili di cui all'Allegato 1 del presente Avviso per tre anni dalla data dell'ultima fattura di acquisto;
 - e) conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa del beneficiario situata in Provincia di Trento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di concessione del contributo e comunque per almeno 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa agevolato;
 - f) rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.

4. Le disposizioni di cui al precedente paragrafo devono essere rispettate anche nel caso di trasferimento totale o parziale dell'azienda, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria. I soggetti subentranti devono possedere gli stessi requisiti di accesso stabiliti al punto 2 dello schema d'Avviso e sono tenuti a rispettare gli obblighi del precedente paragrafo.

5. In caso di sospensione dell'attività, i termini di completamento e rendicontazione sono sospesi per un periodo massimo di 6 mesi, anche non continuativi.

6. Entro sei mesi dal termine di completamento dell'intervento o se precedente, dalla data in cui si è esaurito il contributo concesso, l'impresa comunica al soggetto istruttore l'entità del contributo utilizzato ai fini del controllo sul corretto utilizzo delle somme assegnate.

7. Qualora nel periodo di intervento il contributo non venga interamente utilizzato, l'impresa provvede a restituire la somma inutilizzata al soggetto istruttore nei 6 mesi successivi; qualora l'impresa non provveda, provvede il tutor amministrativo autonomamente nel rispetto del termine semestrale assegnato. In tal caso il conto corrente dedicato potrà essere utilizzato direttamente dal tutor amministrativo per la restituzione delle somme al soggetto istruttore.

2. DINIEGHI E REVOCHE

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente o ne è reso impossibile il relativo accertamento, sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego delle agevolazioni di seguito specificati.

2. Fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Allegato, le agevolazioni, rideterminate sulla base delle spese sostenute fino alla data di violazione dell'obbligo, sono quantificate in proporzione al numero di giorni intercorrenti tra la data del mancato rispetto e la scadenza del vincolo quinquennale. La data di mancato rispetto è costituita dal primo atto di violazione degli obblighi fissati o dalla data di effettuazione del controllo a cui il beneficiario non abbia dato corrispondenza.

3. Qualora il mancato rispetto degli obblighi sia dovuto al decesso del titolare dell'impresa o dei soci che detengono il controllo della società è disposta esclusivamente la revoca dei contributi non ancora erogati o utilizzati, con obbligo di restituzione, come disposto dal paragrafo 7 del precedente punto 1.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 1, anche per cessazione dell'attività o per fallimento dell'impresa, comporta comunque la revoca dei contributi concessi, con obbligo di restituzione, come disposto dal paragrafo 7 del precedente punto 1.

5. Nel caso di mancato rispetto di altri obblighi previsti dal precedente punto 1 si applica la revoca totale o parziale.

6. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

7. Se la revoca dell'aiuto comporta la restituzione di somme utilizzate sul conto corrente dedicato in eccedenza, le stesse sono maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale dalla data di utilizzo da parte alla data di restituzione.

8. Se le condizioni di revoca previste dal presente punto sono accertate prima dell'assunzione del provvedimento di concessione è disposta, a seconda del caso, la non ammissibilità totale o parziale della spesa.

Allegato 6

Obblighi di informazione e pubblicità

1. I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.
2. Essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.
3. I beneficiari si impegnano inoltre a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
4. Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso.
E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato Italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.
5. Il beneficiario è tenuto a collocare un **poster** in un luogo facilmente visibile al pubblico (come l'area di ingresso di un edificio, presso la propria sede o unità operativa), con una descrizione del progetto in formato minimo A3 e importo e fonte del sostegno finanziario.
6. Il beneficiario è inoltre sempre tenuto a rendere disponibile, **qualora abbia un sito web**, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e potenziali risultati, che evidenzia la fonte ed il sostegno finanziario concesso.
7. Tutte le misure di pubblicità di cui sopra riportano **l'emblema dell'Unione Europea**, secondo le seguenti caratteristiche tecniche (Reg. (UE) 821/2014):
 - l'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
 - l'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione

del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo;

- quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
 - quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;
 - il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
- il nome «Unione Europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
- se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

8. Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard


DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI I colori dell'emblema sono: — PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, — PANTONE YELLOW per le stelle. **RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA** In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia. PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow». PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00). **RIPRODUZIONE MONOCROMA** Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



9. La violazione degli obblighi di informazione e pubblicità ed il mancato adempimento delle indicazioni disposte in materia dall'Amministrazione provinciale in seguito a controllo costituisce causa di decadenza dal contributo.

10. L'accesso al cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia autonoma di Trento, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi ai beneficiari e ai progetti agevolati.

Allegato 7

Informativa ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. n. 196/2003

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS. n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che:

- Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante 15, 38122 Trento;
- Responsabile del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.a., via Fortunato Zeni, 38068 Rovereto (TN) tel. +39 0464/443111.

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività individuate nel presente avviso, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, c. 1 lett. a) del T.U. ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U. sopra citato.

I dati sono custoditi mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36. del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 del T.U. e conformemente alle prescrizioni del Garante. La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge. I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari - conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente avviso.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività comporta l'impossibilità di adempiervi. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, agli incaricati dell'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, nonché a soggetti che ne debbano venire a

conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento di obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti a altri paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi.

L'articolo 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.